



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 16 del 27 marzo 2013

OGGETTO N. 6	Definizione della controversia XXXXX contro TELECOM ITALIA XXX
---------------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Andrea Petrollini

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

XXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 «Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale» e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante «norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni» e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante «regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni»;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 «semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali»;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante «Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti» (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante «approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche»;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP óApprovazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la Delibera n.73/11/CONS óapprovazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 7 Dicembre 2011 - prot. n.5697- con la quale XXXXXX, corrente in XXXX, Via XXXXXX n.XX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia XXX;

VISTA la nota datata 20 Dicembre 2011 -prot.n 5918- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la memoria difensiva dell'Operatore pervenuta in data 27 Gennaio 2012, che contestualmente chiedeva la fissazione dell'Udienza di Discussione;

VISTA la nota del responsabile del procedimento datata 6 Febbraio 2012 -prot.n.563-con la quale, in considerazione della richiesta formulata dall'Operatore fissava l'udienza di discussione per il 6 Marzo 2012;

PRESO ATTO che il Verbale del 6 Marzo 2012 redatto in relazione all'udienza di discussione non ha prodotto nessun accordo,

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante XXXXXX fornisce una descrizione dei fatti oggetto della controversia: óAvendo chiesto la migrazione del numero XXXX/XXXX da un ufficio all'altro per cambio di sede, ho ricevuto la prima fattura per un importo che ritengo troppo elevato e che non ho pagato perché non ho avuto spiegazioni dall'operatore, che al telefono mi aveva detto che avrei pagato 60 euro al mese con ADSL compresa;

1.2-L'operatore Telecom Italia XXX. Nei suoi scritti difensivi dichiara quanto segue: ó.....la linea oggetto di migrazione era gestita da altro operatore(Infostrada) per cui la richiesta di trasferimento del numero telefonico a seguito cambio di sede dell'ufficio del Sig.Pucci risulta anche comprensiva della richiesta di migrazione del medesimo numero in Telecom Italia, con conseguente attivazione di una nuova linea telefonica. Il modulo firmato in data 18.4.2011 dal



Comitato regionale per le comunicazioni

Sig .XXXX prevede, il rientro in Telecom Italia, l'attivazione della linea rtg voce ed Internet 7 mega, nonché fra le altre condizioni sottoscritte, il corrispondersi dei ratei dei canoni decorrenti dall'attivazione fino a quello di fine bimestre di riferimento, nonché gli ulteriori canoni di anticipo per il bimestre successivo, oltre il contributo del tecnico per l'ADSL e l'anticipo delle conversazioni. Tutte singole voci regolarmente addebitate dalla fattura relativa al quarto bimestre 2011. Successivamente, in data 26.7.2011 il Sig. XXXX passava nuovamente al altro Operatore e, perciò, nella fattura relativa al quinto bimestre 2011 gli vengono addebitate solo le rate rimanenti da corrispondersi per l'attivazione della linea e rimborsati, invece, il contributo anticipo conversazioni e tutti i canoni della linea e di Internet precedentemente anticipati nella fattura del quarto bimestre 2011 di cui non ha usufruito a seguito della predetta migrazione ad altro operatoreô

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1- Nel corso del procedimento, quindi sulla base di quanto inizialmente dichiarato dall'istante e quanto riportato nella memoria difensiva dell'Operatore non è possibile rinvenire in atti dati che possano far emergere la constatazione di un comportamento scorretto o inadempiente dell'operatore, ma bensì constatare attraverso i documenti e soprattutto dalla copia del contratto sottoscritto dal Sig. XXXXXXXX che quanto conteggiato nella contestata fattura del quarto bimestre 2011 di ü. 423,50 corrispondeva alle richieste estrinsecate nella firma del contratto del 18 Aprile 2011.

Ne consegue che l'istanza e la richiesta formulata dal Sig. XXXXXX, ai sensi dell'art.20 del Regolamento va rigettata.

2.2- Le spese di procedura, considerato che non è stata accertata alcuna responsabilità dell'operatore non possono essere poste a carico di quest'ultimo, ma restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

D E L I B E R A

Rigetta l'istanza pervenuta il 7 Dicembre 2011 - prot. n.5697- del Sig. XXXXXX, corrente in XXX, Via XXXXX n.XX nei confronti dell'operatore **Telecom Italia XXX**.

Spese di procedura compensate.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.



Comitato regionale per le comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\27.3.2013\Deliberazione n. 16 del 27 marzo 2013.odt